

Caso C-195/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

13 marzo 2023

Ricorrente:

GI

Resistente:

Partena, assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL

1. Oggetto e fatti della controversia:

- 1 GI, funzionario presso la Commissione europea, svolge dal 2015 anche un'attività complementare d'insegnamento, per un massimo di 20 ore di lezione all'anno.
- 2 Con lettera del 4 luglio 2018, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi; in prosieguo: «INASTI») ha ricordato a GI che, in qualità di professore, svolgeva un'attività di lavoro autonomo e lo ha invitato ad iscriversi a tale titolo alla cassa di previdenza sociale di sua scelta.
- 3 GI si è affiliato alla cassa Partena e ha versato i contributi previdenziali.
- 4 Il 15 marzo 2022, GI ha contestato il suo assoggettamento al regime belga di previdenza sociale dei lavoratori autonomi e intimato Partena di rimborsargli i contributi previdenziali versati per un totale di EUR 3 242,09.
- 5 Il 13 ottobre 2022 GI ha adito il Tribunale del lavoro, giudice del rinvio.

2. Disposizioni controverse

A. Trattato sull'Unione europea

6 L'articolo 4, paragrafo 3, TUE dispone:

«In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione».

B. Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266)

7 L'articolo 12 così recita:

«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione».

8 L'articolo 14 così recita:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione».

3. Argomenti delle parti:

A. GI

9 GI sostiene in sostanza che l'obbligo di assoggettamento allo statuto sociale dei lavoratori autonomi è contrario al principio dell'unicità del regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari delle istituzioni europee, all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e al principio di leale cooperazione in quanto costituisce un ostacolo,

idoneo a scoraggiare l'esercizio di un'attività professionale in seno ad un'istituzione dell'Unione europea.

B. Partena

- 10 L'INASTI ritiene che GI risponda alla definizione di lavoratore autonomo in considerazione della sua attività d'insegnamento, e debba pertanto essere affiliato ad una cassa di previdenza sociale per lavoratori autonomi e versare contributi previdenziali.

4. Valutazione del giudice del rinvio:

- 11 Poiché GI è funzionario europeo, occorre tener conto degli articoli 12 e 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
- 12 Nella sentenza del 10 maggio 2017, Lobkowicz, C-690/15, EU:C:2017:355, la Corte di giustizia ha affermato quanto segue:

«36. (...) i funzionari dell'Unione sono soggetti al regime previdenziale comune alle istituzioni dell'Unione, che è stabilito, in conformità all'articolo 14 del Protocollo, per mezzo di regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni.

(...)

41. Per analogia con l'articolo 12 del Protocollo, che istituisce, a carico dei funzionari dell'Unione, a profitto di quest'ultima, una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati, e prevede di conseguenza un'esenzione dalle imposte nazionali su tali somme, si deve ritenere che l'articolo 14 del Protocollo, quando conferisce alle istituzioni dell'Unione la competenza a stabilire il regime di previdenza sociale dei loro funzionari, implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell'obbligo di iscrizione dei funzionari dell'Unione ad un regime previdenziale nazionale e dell'obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di un simile regime.

(...)

44 Da quanto precede discende che solo **l'Unione, e non gli Stati membri, è competente a stabilire le norme applicabili ai funzionari dell'Unione per quanto concerne i loro obblighi in materia previdenziale.**

45 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, **l'articolo 14 del Protocollo e le disposizioni dello Statuto in materia di previdenza sociale dei funzionari dell'Unione svolgono, nei confronti di questi ultimi, una funzione analoga a quella dell'articolo 13 del regolamento n. 1408/71 e dell'articolo 11 del regolamento n. 883/2004, che**

consiste nel vietare che i funzionari dell'Unione abbiano l'obbligo di contribuire a diversi regimi in materia.

46 Una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che grava i redditi di un funzionario dell'Unione di contributi e prelievi sociali destinati specificamente al finanziamento dei regimi previdenziali dello Stato membro interessato, viola pertanto la competenza esclusiva conferita all'Unione tanto dall'articolo 14 del Protocollo quanto dalle pertinenti disposizioni dello Statuto, in particolare quelle che stabiliscono i contributi obbligatori dei funzionari dell'Unione al finanziamento di un regime previdenziale.

(...)

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, nonché le disposizioni dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea relative al regime previdenziale comune alle istituzioni dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede che i redditi fondiari percepiti in uno Stato membro da un funzionario dell'Unione, fiscalmente domiciliato in detto Stato membro, siano assoggettati a contributi e prelievi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro in questione». (grassetto aggiunto dal giudice del rinvio)

- 13 Pertanto, il regime di previdenza sociale dei funzionari dell'Unione europea è un regime comune per il quale l'Unione dispone di una competenza esclusiva.
- 14 Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sancisce il principio dell'unicità della legislazione applicabile.
- 15 Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare il suo articolo 11, paragrafo 1, relativo al principio di unicità, non sono applicabili ai funzionari dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2004, My, C- 293/03, EU:C:2004:821; e del 10 maggio 2017, Lobkowicz, C- 690/15, EU:C:2017:355)
- 16 Si pone tuttavia la questione se un siffatto principio possa applicarsi per analogia ai funzionari dell'Unione europea. Nella sentenza del 10 maggio 2017, Lobkowicz, C-690/15, EU:C:2017:355, la Corte di giustizia sembra rispondere in senso affermativo, ma la questione pregiudiziale riguardava redditi fondiari e non redditi derivanti da un lavoro diverso da quello connesso allo statuto del funzionario europeo, il che non corrisponde alla situazione di GI che svolge un'attività professionale diversa.
- 17 Inoltre, in virtù del principio di leale cooperazione, sancito dall'articolo 14, paragrafo 3, TUE, la Corte di giustizia ha disapplicato disposizioni nazionali di

uno Stato membro in materia previdenza sociale considerando che tali disposizioni sono idonee ad ostacolare, e quindi, a scoraggiare l'esercizio di un'attività professionale in seno alle istituzioni dell'Unione europea.

- 18 Nella sentenza del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C-408/14, EU:C:2015:591, la Corte ha affermato quanto segue:

«44. Una tale normativa, infatti, è idonea a dissuadere un lavoratore che abbia maturato una certa anzianità, in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati di tale Stato membro, dall'accettare un impiego al servizio di un'istituzione dell'Unione stabilita in tale Stato membro o a indurlo ad abbandonare prematuramente le funzioni che egli occupa dal momento che, a causa di tale normativa, egli rischia di perdere, svolgendo un impiego al servizio di tale istituzione o compiendo una lunga carriera, la possibilità di beneficiare del diritto alla pensione che ha maturato in base all'attività di lavoratore subordinato che ha esercitato in tale Stato membro prima della sua entrata in servizio presso l'Unione.

45 Conseguenze del genere non possono essere consentite in base al dovere di leale cooperazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell'Unione e che trova espressione nell'obbligo, previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, di facilitare quest'ultima nell'adempimento dei suoi compiti».

- 19 Nella sentenza del 4 febbraio 2015, Melchior, C-647/13, EU:C:2015:54, la Corte di giustizia ha affermato quanto segue:

«27. Orbene, la normativa di uno Stato membro che rifiuta di tenere conto, per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione, dei periodi di lavoro prestati in qualità di agente contrattuale presso un'istituzione dell'Unione stabilita in tale Stato membro è altresì idonea a rendere più difficile l'assunzione, da parte di tali istituzioni, di agenti contrattuali. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 51 a 53 delle sue conclusioni, una siffatta normativa è idonea a dissuadere i lavoratori residenti in tale Stato membro dallo svolgere in un'istituzione dell'Unione un'attività lavorativa la cui durata normativamente limitata li pone nella prospettiva di doversi inserire o reinserire a termine nel mercato del lavoro nazionale, dal momento che, a causa di tale impiego, essi rischiano di non raggiungere il numero di giornate lavorative richiesto da tale normativa al fine di percepire un'indennità in caso di disoccupazione.

28. Una normativa del genere rischia di produrre il medesimo effetto dissuasivo con riferimento alla non equiparazione ai giorni di lavoro dei giorni di disoccupazione per i quali è stata versata un'indennità di disoccupazione in applicazione del RAA ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione in tale Stato membro, posto che i giorni di disoccupazione indennizzati in conformità della normativa di quest'ultimo beneficiano di una siffatta equiparazione».

20 Infine, nella sentenza del 10 maggio 2017, Lobkowicz, C-690/15, EU:C:2017/355V, la Corte ha aggiunto quanto segue:

«47 Inoltre, una simile normativa rischierebbe di perturbare la parità di trattamento tra i funzionari dell'Unione e, pertanto, di scoraggiare l'esercizio di un'attività professionale in seno ad un'istituzione dell'Unione, visto che taluni funzionari sarebbero costretti a contribuire non solo al regime previdenziale comune alle istituzioni dell'Unione, ma anche ad un regime previdenziale nazionale».

21 Dall'esame della giurisprudenza citata risulta che un caso come quello di GI non è stato, apparentemente, ancora preso in considerazione e sottoposto alla Corte di giustizia. Orbene, le questioni relative all'assoggettamento di GI al regime di previdenza sociale belga dei lavoratori autonomi possono essere affrontate solo alla luce della risposta della Corte di giustizia alla questione pregiudiziale che sarà sollevata in applicazione dell'articolo 267 TFUE.

22 Il giudice del rinvio precisa che una questione pregiudiziale simile, ma che si inserisce in un contesto diverso, è stata sollevata il 9 giugno 2022 in una domanda di pronuncia pregiudiziale, registrata presso la Corte di giustizia con il numero di causa C-415-22.

5. Questione pregiudiziale:

23 Il tribunale ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione:

Se il Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 14, il principio dell'unicità del regime di previdenza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, attivi o pensionati, e il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, ostino a che uno Stato membro imponga l'assoggettamento ad un regime nazionale di previdenza sociale ed richieda il versamento di contributi previdenziali ad un funzionario che, in aggiunta alla sua attività al servizio di un'istituzione europea, svolga, con l'autorizzazione di quest'ultima, un'attività accessoria d'insegnamento, laddove tale funzionario, in forza dello Statuto dei funzionari, è già assoggettato al regime di previdenza sociale comune alle istituzioni dell'Unione europea.